



Applicazione del D.lgs 104/2022: le informazioni contrattuali aggiuntive.

La pubblicazione in gazzetta del [decreto legislativo n. 104 del 27/06/2022](#), attua le direttive dell'Unione Europea volte ad assicurare condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.

Per tale ragione interviene sulle misure già previste dal [D.lgs n. 152/97](#) che vengono rese più rispondenti al dettato europeo.

Nello specifico, il decreto in esame all'art. 1 sancisce il diritto del lavoratore "all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela e trova applicazione, con le sole esclusioni indicate dalla stessa norma al comma 4 dell'art. 1.

La norma interessa anche "i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e a quelli degli enti pubblici economici", quindi anche la scuola.

Come già detto il [decreto legislativo n. 104 del 27/06/2022](#) disciplina il diritto del lavoratore ad avere l'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e sulla relativa tutela.

In particolare la norma vuole tutelare e garantire i lavoratori con contratti non standard ma la sua applicazione si estende anche alle pubbliche amministrazioni che sono tenute ad ottemperare con modalità cartacea o con invio elettronico delle informazioni previste **dal decreto ed eventualmente non contenute nel contratto di lavoro.** L'inottemperanza determina responsabilità dirigenziali.

Informazioni da fornire al lavoratore	Note e suggerimenti
a) l'identità delle parti;	è già parte integrante del contenuto del lavoro individuale come predisposto al SIDI
b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è	Va specificato nel caso di Istituti composti da più sedi o se la prestazione è articolata su più sedi oltre quella principale indicata nel contratto come domicilio fiscale